

# **COMUNE DI PORLEZZA**

## **PROVINCIA DI COMO**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI  
ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL'ART. 2  
DEL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI I MARZO 1991 E ART. 6  
COMMA I PUNTO A) DELLA LEGGE 447 DEL 26 OTTOBRE 1995.**

maggio 2009

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI  
ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI / MARZO 1991 E ART. 6  
COMMA I PUNTO A) DELLA LEGGE 447 DEL 26 OTTOBRE 1995.**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1-Finalità
- Art. 2- Forme di inquinamento acustico
- Art. 3- Definizioni tecniche
- Art. 4- Misurazioni e controlli

CAPO II - LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE

- Art. 5- Classificazione dei territorio comunale in zone acustiche
- Art. 6- Criterio differenziale

CAPO III - INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

- Art. 7- Piani di risanamento

CAPO IV - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- Art. 8- Valutazione di impatto acustico
- Art. 9- Valutazione revisionale di clima acustico
- Art. 10- Nuovi insediamenti produttivi
- Art. 11- Pianificazione urbanistica
- Art. 12- Limiti di accettabilità
- Art. 13- Rumore prodotto dal traffico veicolare - nuovo D.P.R. n. 142 del 19  
marzo 2004

CAPO V - ATTIVITÀ TEMPORANEE E ATTIVITÀ TRANSITORIE

- Art. 14- Attività temporanee
- Art. 15- Autorizzazione di attività temporanee
- Art. 16- Procedura di autorizzazione delle attività temporanee
- Art. 17- Attività transitorie e relative autorizzazioni

## CAPO VI – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 18- Macchine da giardino

Art. 19- Macchine agricole

Art. 20- Allarmi acustici

Art. 21- Servizi di pubblica utilità

## CAPO VII - SANZIONI

Art. 22- Determinazione delle sanzioni amministrative

Art. 23- Sospensione, revoca, autorizzazioni

## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 24- Entrata in vigore

Art. 25 Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

Art. 26- Aggiornamento del P.Z.A.

Art. 27- Ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 28- Attività ARPA

Art. 29- Tecnico competente

Art. 30- Esposti in materia di inquinamento acustico

Art. 31- Pubblici esercizi

## ALLEGATI

D.P.C.M. 14.11.1997 (G.U. 01.12.1997 N. 280)

D.M. 16.03.1 998 (G.U. 01 .04.1 998 N. 76)

ALLEGATO A  
ALLEGATO B  
ALLEGATO C  
ALLEGATO D  
ALLEGATO E  
ALLEGATO F  
ALLEGATO G

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e relativi decreti attuativi, in particolare il D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M. 16.03.1998.

2. Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 2 comma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Marzo 1991 e successivo D.G.R.L. VII/ 9776 del 02.07.2002 ed al quale si fa esplicito riferimento.

3. Le norme presenti hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, e quindi disciplinano l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

### **Art. 2**

#### **Forme di inquinamento acustico**

1. Ai fini del presente regolamento, l'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:

a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;

b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

### **Art. 3**

#### **Definizioni tecniche**

Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate nell'allegato. Esse si rifanno a quanto citato dal D.P.C.M. 01.03.1991 e dalla Delibera della Giunta Regionale Lombardia VII/ 9776 del 02.07.2002, contenente le linee guida per l'applicazione sul territorio regionale dei disposti del citato D.P.C.M. 01.03.1991. Si fa inoltre riferimento ai D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M. 16.03.1998.

### **Art. 4**

#### **Misurazioni e controlli**

1. Nell'allegato al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01 .03.1991 e D.M. 16.03.1 998:

a) le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;

b) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;

c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.

2. Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente e riportate esplicitamente e dettagliatamente nell'allegato.

## **CAPO II - LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE**

### **Art. 5**

#### **Classificazione del territorio comunale in zone acustiche**

1. L'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'Art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18.05.2000

2. Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nell'allegato, in conformità a quanto disposto dalla tabella 1 del citato D.P.C.M. 01.03.1991 e D.P.C.M. 14.11.1997.

3. I livelli massimi di rumore ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'allegato, in conformità a quanto disposto dalla tabella 2 del citato D.P.C.M. 01.03.1991 e D.P.C.M. 14.11.1997.

4. La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della cartografia esistente, in scala opportuna, utilizzando le regole predisposte nella citata delibera D.G.R.L. VII/9776 e riportate nell'allegato.

### **Art. 6**

#### **Criterio differenziale**

1. Per le zone non esclusivamente industriali, di cui alle classi dalla prima alla quinta dell'allegato, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili per il rumore nell'ambiente esterno, di cui allegato, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

a) 5 dB(A) durante il periodo diurno, dalle ore 6:00 alle ore 22:00;

b) 3 dB(A) durante il periodo notturno, dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

2. La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

3. La norma del presente Art. 6 comma 1 non vige nei casi disciplinati dal successivo Capo V artt.12, 13, 14 e 15.

### **CAPO III - INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA**

#### **Art. 7**

##### **Piani di risanamento**

1. Le imprese provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui all'allegato e alle norme stabilite dal precedente Art. 6 e la L.R. 13/2001 Art. 10 entro i seguenti tempi:

- a) sei mesi dalla data di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica per la redazione e l'invio al Comune di una relazione tecnica di risanamento acustico;
- b) trenta mesi dalla data di entrata in vigore del P.Z.A., per la realizzazione delle opere di adeguamento.

Durante il periodo di adeguamento le imprese sono tenute al provvisorio rispetto dei limiti indicati nell'ad, 6 del D.P.C.M. 01 .03.1 991 e dalle disposizioni della L. 447/1995, e relativi decreti attuativi, salvo modifiche di Legge.

2. La relazione tecnica indicante il piano di risanamento deve essere inviata al Comune il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico.

3. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 punto a) del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Responsabile del Servizio competente, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro trenta mesi dall'entrata in vigore del P.Z.A., ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di legge e del presente regolamento. La mancata pronuncia da parte del Comune di quanto previsto al comma 2 equivale ad assenso.

4. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Comune e della Legge Regionale 13/2001 e relativi criteri stabiliti dalla Regione.

### **CAPO IV - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

#### **Art. 8**

##### **Valutazione di impatto acustico**

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/5313 del 08.03.2002 i seguenti soggetti:

- 1. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' Art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
  - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), O (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1 992 e successive modificazioni;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
  - bar e locali con musica (all'apertura oppure al cambiamento di gestione).

## 2. i richiedenti il rilascio:

- di Permessi di Costruire e/o D.I.A. e similari relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altro permesso od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni delle leggi regionali in vigore.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma I deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

### Art. 9

#### Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'Art. 8, comma 3, L.447/1 995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/8313 del 08/03/2002:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'Art. 8, comma 2 della L. 447/95;

### Art. 10

#### Nuovi Insediamenti Produttivi

1. Il Permesso di Costruire e/o similari riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, dovrà precisare i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01 .03.1991, Legge Regionale 13/2001 e relativi criteri stabiliti dalla Regione Lombardia e dal Piano di Zonizzazione Acustica.

2. Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

### Art. 11

#### Pianificazione Urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2. Qualsiasi intervento di pianificazione urbanistica deve essere programmato, collocato e progettato in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.

#### Art.12

##### Limiti di accettabilità

1. Il livello sonoro di valutazione, relativo all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'allegato del D.P.C.M. 14.11.1997

#### Art. 13

##### Rumore prodotto dal traffico veicolare - nuovo D.P.R. n. 142 del 19 marzo 2004

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

2. Il Responsabile del Servizio competente può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'Art. 12.

3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'Art. 54 del D.Lgs. 267/2000

4. Nella eventuale redazione del Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e delle delibere della G.R.L. successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.

## **CAPO V - ATTIVITÀ TEMPORANEE E ATTIVITÀ TRANSITORIE**

#### Art. 14

##### Attività temporanee

1. Le attività temporanee, quali cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 alla L. 447/95 e i relativi decreti applicativi ed al presente regolamento, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 4 comma 2.

#### Art.15

##### Autorizzazione di attività temporanee

1. Gli impianti, le apparecchiature, le macchine di ogni genere impiegate nelle attività temporanee di cui all'Art. 14, devono essere provviste di dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore.



2. Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare l'attività temporanea in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento.

#### Art. 16

##### Procedura di autorizzazione delle attività temporanee

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con anticipo di almeno quarantacinque giorni rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio competente e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha necessità di utilizzare, della tipologia della sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la stessa produce.

2. Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione dell'attività temporanea e gli orari, diurno e/o notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione, e gli accorgimenti adottati per limitare il disturbo.

3. Responsabile del Servizio competente all'istruttoria del procedimento di autorizzazione verifica presso i competenti uffici comunali:

a) per i cantieri edili, che per le opere che con gli stessi si intendono eseguire, sia stato rilasciato il permesso di costruire o, nel caso che si tratti di opere eseguite per conto del Comune, che il richiedente sia il titolare del contratto di appalto;

b) per le manifestazioni, che le stesse siano state autorizzate ai sensi della normativa vigente relativa alle medesime.

4. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro trenta giorni dalla domanda o dalla sua integrazione, qualora richiesta. Decorso questo intervallo di tempo, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. È facoltà del Sindaco derogare ai termini temporali stabiliti in precedenza, in considerazione del carattere sociale e/o di pubblica utilità di talune manifestazioni.

#### Art.17

##### Attività transitorie e relative autorizzazioni

1. Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare.

2. Le attività transitorie si intendono autorizzate in via generale, in tutte le zone del territorio comunale, se comunicate al Responsabile del Servizio competente con un preavviso di almeno 30 giorni, purché rispettino orari e livelli massimi di rumore previsti nella tabella in allegato G.

3. L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere comunicato dal Responsabile del Servizio competente entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. Qualora le attività transitorie di cui al comma 2 di durata giornaliera siano ripetute per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, assumendo così una forma periodica e/o ciclica nel tempo, esse sono parificate alle attività temporanee e sono quindi soggette alla procedura di autorizzazione di cui all'Art. 14.

## **CAPO VI – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

### **Art. 18**

#### **Macchine da giardino**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 21.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle 21.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 19**

#### **Macchine agricole**

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 20**

#### **Allarmi acustici**

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

### **Art. 21**

#### **Servizi di pubblica utilità**

Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.

Per tutte le attività non descritte nei punti precedenti o non rientranti nei limiti in essi indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

## **CAPO VII - SANZIONI**

### **Art. 22**

#### **Determinazione delle sanzioni amministrative**

1. Vengono fissate le seguenti sanzioni di carattere amministrativo per inadempienze e mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

a) Superamento del livello assoluto di zona

- b) Superamento del livello differenziale
- c) Superamento del livello assoluto di zona e del livello differenziale
- d) Mancata richiesta di autorizzazione all'inizio attività e/o manifestazione temporanea
- e) Inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione ma in presenza di richiesta della stessa
- l) Attività e/o manifestazione temporanea effettuata in orari non consentiti
- g) Utilizzazione di macchinari attrezzature da giardino in orari non consentiti o per periodi più lunghi
- h) Mancata presentazione di relazione tecnica di cui art. 7, comma 1

Le sanzioni sono quelle previste dall'Art. 10 della Legge 447/95, convertite in euro.

#### Art. 23

Sospensione, revoca, autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M.

14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

### **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore esplette le procedure previste dallo statuto comunale.

#### Art. 25

Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

1. Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni e/o regolamentazioni comunali relativi a disposizioni in materia di inquinamento acustico.

#### Art. 26

Aggiornamento del P.Z.A.

1. Il Piano di Zonizzazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

2. Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.

3. Al fine di aggiornare, modificare e integrare il P.Z.A. e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituita apposita commissione, con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita.

#### Art. 27

##### Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

#### Art. 28

##### Attività ARPA

L'attività svolta dall'ARPA per verificare l'ottemperanza a provvedimenti di adeguamento emanati dall'amministrazione comunale o per la verifica di una bonifica acustica, sono rese a titolo oneroso, a carico dei titolari degli impianti o delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della LR 13/2001.

#### Art. 29

##### Tecnico competente

La normativa vigente, L. 477/95 art. 2 comma 6, LR 13/2001, DPCM 31.03.1998 e relativi decreti DPCM 14.11.1997, DM 16.03.1998 e DGR, VII/6906, VII/8313 e VII/9776, prevedono la figura del "tecnico competente in acustica ambientale". Il tecnico competente è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, e quant'altro previsto dalla normativa vigente nel campo dell'acustica.

#### Art. 30

##### Esposti in materia di inquinamento acustico

La normativa vigente, L. 477/95 art. 6 e art. 14, L.R. 13/2001 art. 15 e relativi decreti, (DPCM 14.11.1997, DM 16.03.1998) prevedono le modalità di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico. Il cittadino può segnalare al comune una situazione di disturbo acustico, mediante regolare esposto scritto. Il comune attiva l'avvio della procedura amministrativa prevista dalla normativa vigente nei confronti del presunto disturbante ai sensi della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e si avvale della consulenza dell'ARPA. Al termine dell'espletamento delle verifiche effettuate e quant'altro sia previsto dalla vigente normativa, il Sindaco e/o il dirigente del settore comunale competente in materia prenderanno gli eventuali provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

#### Art. 31

##### Pubblici esercizi

I pubblici esercizi dovranno rispettare la DGR Lombardia VIII/6495 del 23/1/2008 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24/12/2003" e in particolare l'art. 11 della stessa.